



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILE DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it

Telefono: 098582409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

Al personale docente e ATA
Licei "T. Campanella"

Oggetto: Modalità di fruizione dei permessi e congedo straordinario biennale ai sensi della Legge 104/92 a. s. 2025/26.

Con la presente si forniscono le indicazioni operative di massima utili per richiedere i permessi ed il congedo straordinario biennale collegati alla legge n° 104/1992.

1. In via ordinaria, i permessi per i primi quindici giorni di un dato mese vanno richiesti entro il giorno 20 del mese precedente, mentre quelli dal giorno 16 in poi vanno richiesti entro il giorno 5 dello stesso mese.

2. In via straordinaria, ai sensi della normativa vigente, è possibile richiedere un permesso che violi la via ordinaria allorquando sussistano motivi di necessità e di urgenza che, naturalmente, devono emergere da documentazione idonea.

Si ritiene utile, in questa sede riportare il parere n.13 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha precisato quanto segue: "Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore".

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n.13 del 2010, ha ribadito: "Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".

Infine, si cita l'ARAN che in risposta (SC_066_Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un apposito quesito ("Come possono essere fruiti i giorni di permesso art.33, comma 3, legge 104/92?"), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l'art.15, comma 6 del CCNL 29.11.2007 –, chiarisce: "In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001".

Ed è l'ultima norma indicata che consente al pubblico dirigente scolastico tramite unilaterali atti organizzativi – di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio dell'Unità scolastica cui è preposto.

Si precisa, inoltre, che eventuali richieste di congedo straordinario biennale ai sensi della Legge 104/92, vanno presentate con un anticipo di almeno 10 giorni.

Sia la domanda iniziale per la concessione dei benefici della L. 104/92 sia la richiesta dei giorni da fruire va inoltrata utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione del RE Nuvola.

La presente disposizione ha ovviamente lo scopo di contemperare diversi interessi legittimi e la scrivente garantisce massima disponibilità e sensibilità rispetto a questo tema.

Grata dell'attenzione, saluto cordialmente augurando un buon anno scolastico



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ersilia SICILIANO

CSPM070003 - A6B9D34 - CIRCOLARI - 0000007 - 17/09/2026 - UNICO - U